

ALLEGATO A

alla Deliberazione della Giunta Comunale n. 231 del 28/04/2026

PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL COMUNE DI TORINO E L'ORDINE DEGLI PSICOLOGI DEL PIEMONTE

per la promozione del benessere psicologico dei giovani adulti nell'ambito del Paranoia Festival

LE PARTI

Il COMUNE DI TORINO, rappresentato dall'Assessora alle Politiche Giovanili Carlotta Salerno presso la sede dell'Ente in Torino in Piazza Palazzo di Città 1, nel seguito indicato come "Comune";

L'ORDINE DEGLI PSICOLOGI DEL PIEMONTE, codice fiscale 97553160017, rappresentato dal Presidente, Giancarlo Marengo, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente in Torino, via Giannone, 8/A, nel seguito indicato come "Ordine";

congiuntamente denominate le "Parti",

PREMESSO CHE

- Il Comune di Torino, nell'esercizio delle funzioni di promozione del benessere della comunità locale ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 267/2000, ha adottato politiche attive in favore dei giovani adulti residenti nel territorio comunale, con particolare attenzione ai fenomeni di disagio psicologico e alle esigenze di supporto alla salute mentale;
- l'Ordine degli Psicologi del Piemonte, ente pubblico non economico ai sensi della Legge n. 56/1989, promuove sul territorio la cultura del benessere psicologico, l'accesso alle prestazioni psicologiche e la diffusione di corrette informazioni in materia di salute mentale;
- il Paranoia Festival è un evento culturale di rilievo nazionale, giunto alla sua quinta edizione, dedicato al tema del benessere mentale dei giovani adulti, che coniuga musica, cultura e momenti di riflessione collettiva su ansia, identità e futuro, offrendo uno spazio aperto, gratuito e accessibile per la generazione dei giovani adulti;
- entrambe le Parti riconoscono la rilevanza strategica di interventi di prevenzione primaria, riduzione dello stigma e promozione della salute mentale rivolti alla fascia d'età 18-35 anni, con particolare attenzione ai soggetti che vivono condizioni di disagio psicologico e di stress;

Tutto ciò premesso, le parti convengono quanto segue:

Art. 1 – Finalità e oggetto

Il presente Protocollo d'Intesa disciplina la collaborazione tra il Comune di Torino e l'Ordine degli Psicologi del Piemonte per la realizzazione di iniziative congiunte nell'ambito del Paranoia Festival,

finalizzate alla promozione del benessere psicologico e di una migliore qualità della vita dei giovani adulti di età compresa tra i 18 e i 35 anni.

Le Parti si prefiggono di perseguire i seguenti obiettivi specifici:

- promuovere la consapevolezza e l'educazione sulla salute mentale tra i giovani adulti, fornendo informazioni accessibili, scientificamente fondate e coerenti con il linguaggio e le aspettative della generazione di riferimento;
- creare reti di supporto adatte all'età e alle esigenze dei giovani adulti, favorendo la conoscenza dei servizi e delle risorse disponibili sul territorio torinese;
- disseminare nella popolazione giovanile conoscenze di base relative al mutuo aiuto tra pari nell'approccio alle difficoltà psicologiche, anche in contesti di gruppo e attraverso metodologie esperienziali;
- promuovere spazi sicuri e liberi dove i giovani adulti possano esprimersi rispetto a paure, preoccupazioni, ansie e desideri, senza timore di giudizio o stigmatizzazione;
- contrastare gli stereotipi e promuovere l'uso di un linguaggio rispettoso, inclusivo e non stigmatizzante quando si parla di salute mentale e disagio psicologico;
- incoraggiare la richiesta di aiuto e promuovere la cultura della prevenzione e dell'intervento precoce quali strumenti fondamentali di tutela della salute psicologica;
- promuovere uno stile di vita sano come fattore protettivo della salute mentale, anche attraverso la connessione tra benessere fisico, relazionale e psicologico.

Art. 2 – Impegni del Comune di Torino

Nell'ambito della presente collaborazione, il Comune di Torino si impegna a:

- fornire il proprio patrocinio istituzionale alle iniziative realizzate congiuntamente nell'ambito del Paranoia Festival, compatibilmente con le procedure interne per la concessione del patrocinio;
- mettere a disposizione dell'Ordine il proprio logo istituzionale per la comunicazione delle iniziative co-progettate, nei limiti e secondo le modalità definite dai propri regolamenti in materia;
- promuovere le iniziative previste dal presente Protocollo attraverso i propri canali istituzionali di comunicazione, compresi il sito web istituzionale e i profili dei social media del Servizio Politiche Giovanili;
- facilitare il raccordo con altri servizi comunali e con le reti territoriali (sanitarie, sociali, educative) al fine di favorire un approccio integrato alla promozione del benessere giovanile;
- designare un referente interno per la gestione operativa del Protocollo, nella persona del Dirigente del Servizio Giovani, Diritto all'Istruzione e Città Universitaria o di suo delegato.

Art. 3 – Impegni dell'Ordine degli Psicologi del Piemonte

Nell'ambito della presente collaborazione, l'Ordine degli Psicologi della Provincia di Torino si impegna a:

- garantire la presenza qualificata di psicologi iscritti all'Albo durante lo svolgimento del Paranoia Festival, per attività di ascolto, orientamento e informazione rivolte ai giovani partecipanti;
- progettare e realizzare, in raccordo con il Comune, workshop, talk, laboratori esperienziali e altri format interattivi dedicati ai temi del benessere psicologico, del mutuo aiuto tra pari e della riduzione dello stigma;
- sviluppare materiali informativi e divulgativi scientificamente validati, accessibili e adeguati al target di riferimento, da distribuire durante e dopo l'evento;
- garantire la qualità scientifica e deontologica di tutte le attività realizzate nell'ambito del presente Protocollo, nel rispetto del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani;
- condividere con il Comune le esperienze, le buone pratiche e gli esiti delle attività realizzate, contribuendo alla capitalizzazione del know-how acquisito;
- designare un referente interno per la gestione operativa del Protocollo.

Art. 4 – Disposizioni finanziarie

Il presente Protocollo d'Intesa non comporta alcun onere finanziario a carico del Comune di Torino. Tutte le attività a cura dell'Ordine degli Psicologi del Piemonte sono realizzate con risorse proprie dell'Ordine medesimo – umane, professionali ed economiche – senza alcuna forma di trasferimento di fondi pubblici comunali. Eventuali costi connessi all'organizzazione logistica delle iniziative nell'ambito del Paranoia Festival sono a esclusivo carico dell'Ordine.

Art. 5 – Durata

Il presente Protocollo d'Intesa è valido dalla data di sottoscrizione per l'anno 2026 e fino al termine del Paranoia Festival e può essere rinnovato, previo accordo scritto tra le Parti, per ulteriori periodi. Ciascuna Parte può recedere dal presente Protocollo con preavviso scritto di almeno 60 giorni, senza che ciò comporti alcun obbligo risarcitorio, fatti salvi gli impegni già assunti per iniziative in corso di realizzazione.

Art. 6 – Coordinamento e monitoraggio

Le Parti istituiscono un Tavolo di Coordinamento composto dai rispettivi referenti designati ai sensi degli artt. 2 e 3 del presente Protocollo. Il Tavolo si riunisce ordinariamente con cadenza almeno semestrale e, in via straordinaria, su richiesta di una delle Parti.

Il Tavolo di Coordinamento ha il compito di: programmare congiuntamente le attività; monitorare l'avanzamento e la qualità degli interventi; proporre eventuali aggiornamenti o integrazioni al presente Protocollo; redigere una relazione annuale sullo stato di attuazione del Protocollo, che sarà resa pubblica sui siti istituzionali delle Parti.

Art. 7 – Comunicazione e immagine

Le Parti si impegnano a citarsi reciprocamente nelle comunicazioni, nei materiali informativi e nelle attività di promozione relative alle iniziative realizzate nell'ambito del presente Protocollo. L'utilizzo dei rispettivi loghi e marchi istituzionali è consentito esclusivamente per la comunicazione delle iniziative previste dal presente Protocollo, nel rispetto delle rispettive linee guida grafiche e previa approvazione del materiale da parte del soggetto titolare del marchio.

Art. 8 – Trattamento dei dati personali

Le Parti si impegnano al pieno rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. Ciascuna Parte agisce quale titolare autonomo del trattamento dei dati personali di propria competenza. Laddove siano necessarie attività di trattamento condiviso, le Parti definiranno le rispettive responsabilità mediante specifici accordi integrativi in conformità all'art. 26 del GDPR.

Art. 9 – Riservatezza

Le Parti si impegnano a mantenere la riservatezza sulle informazioni riservate di cui vengano a conoscenza nell'ambito del presente Protocollo, per tutta la durata dello stesso e per un periodo di cinque anni successivo alla sua scadenza o risoluzione, salvo diverso accordo scritto tra le Parti o obbligo di legge.

Art. 10 – Proprietà intellettuale

I prodotti e i materiali elaborati congiuntamente nell'ambito del presente Protocollo sono di proprietà comune delle Parti, che ne concordano congiuntamente le modalità di utilizzo, diffusione e replicazione. Ciascuna Parte mantiene la titolarità esclusiva dei prodotti elaborati autonomamente, ferma restando la facoltà di menzionare la collaborazione con l'altra Parte nelle relative comunicazioni.

Art. 11 – Controversie

Le Parti si impegnano a risolvere in via amichevole, mediante confronto tra i rispettivi referenti e, ove necessario, tra le rispettive rappresentanze apicali, qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione o all'esecuzione del presente Protocollo. Qualora la composizione amichevole non sia possibile, le controversie saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di Torino.

Art. 12 – Disposizioni finali

Il presente Protocollo d'Intesa è redatto in duplice originale, uno per ciascuna Parte. Eventuali modifiche o integrazioni devono essere apportate per iscritto e approvate dagli organi competenti di ciascuna Parte. Il presente Protocollo è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Protocollo, si applicano le disposizioni dell'ordinamento italiano e, in particolare, del D.Lgs. n. 267/2000, della Legge n. 241/1990 e del Codice civile, in quanto compatibili.

Torino, lì 08/05/2026

Per il Comune di Torino

L'Assessora alle Politiche Giovanili
Carlotta Salerno

(firma)

Per l'Ordine degli Psicologi del Piemonte

Il Presidente
Giancarlo Marengo

IL PRESIDENTE
Dr. GIANCARLO MARENGO

(firma)